

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 20 DEL 19 MARZO 2010**

**PREMESSO**

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola G/5";
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,
  - al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
  - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.2009 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato di acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

**CONSIDERATO**

- che con determinazione dirigenziale n. 06 del 05.02.2008 si procedeva alla aggiudicazione definitiva della gara mediante "Procedura Aperta" per la fornitura di "Farmaci", tra i quali il lotto n. 2318 (Venlafaxina 37,5mg cpr - AIC 028831028), il lotto n. 2319 (Venlafaxina 75mg cpr ril prol - AIC 028831055), il lotto n. 1737 (Sirolimus 1mg cpr. Riv. - AIC 035120070), il lotto n. 1738 (Sirolimus 2mg cpr. Riv. - AIC 035120094), il lotto n. 1739 (Sirolimus 60ml sol. Os. - AIC 035120017), il lotto n. 1229 (Piperacillina/tazobactam 2g+0.25g/4ml fiale - AIC 028249023) e il lotto n. 1230 (Piperacillina/tazobactam fiale EV 4g/0,500g - AIC 028249035);
- che relativamente alla aggiudicazione dei suddetti lotti è stato stipulato in data 09.05.2008, Rep. 86/08 apposito contratto con la società Wyeth Lederle Spa;
- che con determinazione dirigenziale n. 83 del 16.12.2008 si procedeva alla aggiudicazione definitiva della gara mediante "Procedura Negoziata" per la fornitura di "Farmaci", tra i quali il lotto n. 457 (Lorazepam 4mg fiale - AIC 022531139) e il lotto n. 232 (Tigeciclina 50mg fiale EV - AIC 037046012);

- che relativamente alla aggiudicazione dei suddetti lotti è stato stipulato in data 24.02.2009, Rep. 46/09 apposito contratto con la società Wyeth Lederle Spa;

#### ATTESO

- che con nota prot. Soresa n. E002535 del 04.03.2010 la ditta Pfizer Italia srl ha comunicato il trasferimento dalla ditta Wyeth Lederle SpA alla Pfizer Italia srl, in virtù di contratto di affitto del ramo di azienda, dei seguenti prodotti:

a) **"Farmaci"**: "Venlafaxina 37,5mg cpr – AIC 028831028", "Venlafaxina 75mg cpr ril prol – AIC 028831055", "Sirolimus 1mg cpr. Riv. – AIC 035120070", "Sirolimus 2mg cpr. Riv. – AIC 035120094", "Sirolimus 60ml sol. Os. – AIC 035120017", "Piperacillina/tazobactam 2g+0.25g/4ml fiale – AIC 028249023" "Piperacillina/tazobactam fiale EV 4g/0,500g – AIC 028249035", "Lorazepam 4mg fiale – AIC 022531139" e "Tigeciclina 50mg fiale EV – AIC 037046012";

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale, giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2010,

#### DETERMINA

**1- DI PRENDERE ATTO** del contratto di affitto di ramo d'azienda dalla ditta Wyeth Lederle SpA in favore della ditta Pfizer Italia srl, dei seguenti prodotti:

a) **"Farmaci"**: "Venlafaxina 37,5mg cpr – AIC 028831028", "Venlafaxina 75mg cpr ril prol – AIC 028831055", "Sirolimus 1mg cpr. Riv. – AIC 035120070", "Sirolimus 2mg cpr. Riv. – AIC 035120094", "Sirolimus 60ml sol. Os. – AIC 035120017", "Piperacillina/tazobactam 2g+0.25g/4ml fiale – AIC 028249023" "Piperacillina/tazobactam fiale EV 4g/0,500g – AIC 028249035", "Lorazepam 4mg fiale – AIC 022531139" e "Tigeciclina 50mg fiale EV – AIC 037046012";


**2- DI AVER PROCEDUTO** al riscontro delle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1997, n. 187, nonché, alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici;

**3- DI PROCEDERE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA** relativo ai predetti farmaci con la ditta Pfizer Italia srl;

**4- DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alle Ditte Wyeth Lederle Spa e Pfizer Italia srl.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale  
(Prof. Francesco Tancredi)



lx

A